



# Comune di Taormina

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N. 85 del reg.</b> <b>Data 30/12/2017</b>	<b>OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n.2620/16 del 01.12.2016 emessa nel giudizio MEZZASALMA MARIA GIOVANNA contro il COMUNE di TAORMINA .</b>
---	--

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre**, alle ore 11,00 e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente. Eseguito l'appello nominale risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
SABATO	Vittorio	X		CORVAIA	Nunzio		X
STERRANTINO	Rosaria	X		D'AVENI	Antonio	X	
CUCINOTTA	Gaetano	X		CALTABIANO	Alessandra		X
DE LUNA	Vincenza		X	VALENTINO	Carmelo		X
TONA	Liliana		X	BROCATO	Salvatore	X	
LONGO	Graziella		X	ABBATE	Salvatore		X
BENIGNI	Piero		X	CARELLA	Gaetano	X	
MOSCHELLA	Antonino		X	PIZZOLO	Franco		X
RANERI	Eugenio	X		LEONARDI	Giovanni	X	
COMPOSTO	Giuseppe	X		LO MONACO	Antonio	X	

Assegnati n. 20 Presenti n. 10  
In carica n. 20 Assenti n. 10

Presiede il Signor Antonio D'Aveni, nella sua qualità di **Presidente**.  
Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott.ssa Rossana Carrubba.  
La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.  
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Brocato, Cucinotta, Leonardi.  
Per l'Amministrazione sono presenti l'Ass. Raneri Andrea, l'Ass. Cilona e l'Ass. Raneri Giuseppa e l'Assessore Carella Gaetano.

Si passa alla trattazione del 28° punto all' o.d.g. aggiuntivo.

Non si registrano interventi.

Si passa alla votazione. Si approva con 8 voti favorevoli e 2 contrari (Raneri e Composto) su 2 Consiglieri presenti.

Si vota sull'immediata esecutività. Si approva come sopra.

**OGGETTO:RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n.2620/16 del 01.12.2016 emessa nel giudizio MEZZASALMA MARIA GIOVANNA contro il COMUNE di TAORMINA .**

Premesso che MEZZASALMA MARIA GIOVANNA, ha citato il Comune di Taormina per il risarcimento dei danni subiti alla propria autovettura, a causa di un tombino non segnalato in cui è rimasta incastrata;

che in data 28/03/2017, prot. com.le n. 6801, è stata notificata a questo Comune la sentenza n. 2620/16 - R.G. n. 417/2016 – del 01.12.2016, con cui il Giudice di Pace di Messina

- a) ha condannato il Comune di Taormina al pagamento nei confronti della sig.ra Mezzasalma Maria Giovanna della somma di €. 200,00 comprensiva di interessi legali calcolati dalla data del sinistro alla data di pubblicazione della sentenza, sulla somma così determinata bisogna calcolare gli interessi legali dalla pubblicazione al soddisfo,
- b) condanna altresì il Comune di Taormina al pagamento delle spese processuali che si liquidano in €. 280,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese forfetarie.

In data 06/07/2017 l'avv. Claudia Virgadavola in nome e per conto della sua assistita sig.ra Mezzasalma Maria Giovanna, ha notificato atto di precetto intimando il pagamento della somma di €. 790,57 in forza della sentenza n. 2620/16.

CONSIDERATO che:

- la sentenza in argomento è per legge esecutiva e dà luogo, pertanto, a debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;

- le spese da rifondere alla Sig.ra Mezzasalma Maria Giovanna ammontano complessivamente ad € 790,57, sulla base della seguente specifica:

► compenso professionale previsto in sentenza	€	280,00
► spese generali 15% (su € 280,00)	€	42,00
► Iva 22% (su € 475,28)	€	104,56
► CPA 4% (su € 457,00)	€	18,28
► somma per risarcimento danni, rivalutata	€	200,18
► competenze per atto di precetto	€	135,00
► spese notifica sentenza	€	10,55
totale complessivo €		790,57.

CONSIDERATO che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità

CHE l'art. 194 del TUEL prevede che:

*Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità 1. stabilita dai*

*regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

*a) sentenze esecutive;*

*b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*

*c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*

*d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*

*e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

– della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;

– della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;

– della *esigibilità*, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

CONSIDERATO che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

CONSIDERATO altresì che:

>la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;

>la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;

- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;
- > i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;
  - > nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia - Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
  - la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Friuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2005);
  - il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Lombardia - delibera n. 401/2012);
  - attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

RITENUTO per quanto sopra esposto che, relativamente al riconoscimento del debito fuori bilancio nascente da sentenza esecutiva, come nel caso di specie, non residuano spazi di discrezionalità dell'Ente, sussistendo tutti i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, ed essendo anzi obbligatorio pervenire a un tempestivo riconoscimento per evitare danni ulteriori in capo all'Ente conseguenti al maturare di ulteriori oneri per interessi ed eventuali spese per il recupero del credito da parte del soggetto creditore

- DATO ATTO che, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed, in ogni caso, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

- conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

VISTO:

- il parere obbligatorio del Revisore dei Conti, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.RR.EE.LL

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

#### PROPONE

1. di riconoscere, a favore di MEZZASALMA MARIA GIOVANNA ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D. Lgs. N. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 790,579 con riferimento alla sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Messina N. 2620/16 dell'01. 12.2016, depositata in Cancelleria il 22.12.2016;
2. di dare atto che il finanziamento del debito fuori bilancio di cui al punto precedente trova copertura al bilancio del corrente esercizio alla Missione 1 Programma 111 Macroaggregato 1.10;
3. di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della L. 289/2002.

**IL SINDACO**  
**Dott. Eligio Giardina**



AVV. CLAUDIA VIRGADAVOLA  
VIA P. NICCA 122-97013 COMISO (RG)

COPIA

Contumace

Comune di Taormina  
Protocollo Generale  
N. 0006801 del 28/03/2017  
AREA AMMINISTRATIVA  
III SERVIZIO AFFARI LEGALI

N. 2620/16 R. Sent.

N. 417/16 R.A.C.

N. 13507/16 Cron

N. Rep.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA

Il Giudice di Pace di Messina dr.ssa Nazzarena Montera ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile N. 417/2016 R.G. riservata per la decisione all'udienza del 09.11.2016

promossa da

Mezzasalma Maria Giovanna C.F.MZZMGV85H46H163M- nata a Ragusa il 06.06.1985 e

residente in Comiso, Via Gelone n. 1, rappresentata e difesa, dall'avv. Claudia Virgadavola

claudia.virgadavola@avvragusa.legalmail.it giusta procura a margine dell'atto di citazione

ed elettivamente domiciliata in Messina, via M.Aspa 7, is. 367, presso lo studio dell'avv.

Concetta Magazzù.

-attrice-

Contro

Comune di Taormina, nella persona del Sindaco legale rappresentante p.t.

-convenuto contumace-

Oggetto: Risarcimento danni

Conclusioni: come da atti e verbali di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora Mezzasalma Maria Giovanna

conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Messina, il Comune di Taormina per ivi

sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro occorso in c.da

Tirone a Taormina. Assumeva la signora Mezzasalma che il giorno 15.10.2014 alle ore

23,00 circa, mentre, alla guida della propria autovettura - Ford Fiesta targata EA618MX-

era impegnata in una manovra di retromarcia per uscire dalla sosta, rimaneva incastrata, con

la parte posteriore dell'autoveicolo, in un tombino non segnalato riportando danni quantificati in € 600,00.

Non avendo sortito alcun esito le richieste di risarcimento inviate al Comune di Taormina

la signora Mezzasalma adiva questo Giudice per ottenere, ai sensi degli artt. 2043 e/o 2051 c.c., il risarcimento dei danni subiti.

Nessuno si costituiva per il Comune di Taormina nonostante la ritualità della *vocatio in ius*.

La causa veniva istruita mediante l'escussione del teste attoreo e l'esame della documentazione versata in atti e, rinviata all'udienza del 09/11/2016 per la precisazione delle conclusioni, discussione e deposito di note conclusive.

In tale data veniva assunta in decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata la contumacia del Comune di Taormina non costituito seppur ritualmente citato.

Nel merito, l'attrice chiede, ai sensi degli artt. 2043 e/o 2051 c.c., il risarcimento dei danni subiti dal proprio veicolo, a causa di un tombino non segnalato, il cui coperchio non era stato correttamente apposto presente sulla sede stradale in Taormina C.da Tirone.

In tema di responsabilità dell'Ente Gestore di una strada per eventi dannosi verificatisi a carico degli utenti, la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, superando il precedente orientamento, afferma l'applicabilità della norma di cui all'art. 2051 c.c.

Tale tesi si inserisce nel quadro della più ampia evoluzione giurisprudenziale in materia di responsabilità per danni verificatisi sulle pubbliche strade, secondo la quale la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto al quale la si imputi sia in grado di esplicitare riguardo alla cosa stessa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apportino modifiche.

Si è precisato che, per le strade aperte al traffico, l'Ente proprietario si trova in questa



situazione una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa ed, a maggior ragione, per un'anomalia relativa agli strumenti di protezione installati e che è, comunque, configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno o quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima - al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto - integra il caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità del custode (vedi, Cass. civ. n. 6537/2011 e n. 21508/2011).

Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, che si condivide e si fa proprio, l'Ente proprietario e custode della strada e delle sue pertinenze deve, quindi, attivarsi nel controllo e nella vigilanza, ex art. 2051 c.c. e non può dedurre a sua discolpa il fatto generico costituito dalla notevole estensione della strada e dalla utilizzazione da parte di tantissimi soggetti.

In buona sostanza, è dovere del custode, adottare tutte quelle misure di cautela volte ad escludere il verificarsi del rischio prevedibile e tutte le misure di assistenza e di sicurezza offerte anche dal progresso tecnologico (vedi, Cass. civ. n. 10689/08; Cass. civ. n. 4495/2011;

Cass. civ. n. 21198/2011). Secondo tale opinione, pertanto, la responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c. risulta, non solo configurabile, ma senz'altro preferibile rispetto alla regola generale posta dall'art. 2043 c.c., poiché si presta ad una migliore salvaguardia e ad un miglior bilanciamento degli interessi in gioco, in conformità ai principi dell'ordinamento giuridico ed al sentire sociale (Cass. civ. 20 febbraio 2006 n. 3651).

La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto occorre che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato e che la causa immediata e diretta del medesimo danno non sia derivata da un fenomeno eccezionale ed imprevedibile (v. Cass.

07/08/2010 n. 8229; Cass. 19/05/2011 n. 1106; Cass. 18/02/2014 n. 3793; Cass. 25/08/2014 n. 18162; Cass. 23/10/2014 n. 22528; Cass. 13/01/2015 n. 295).

Tale prova può essere data anche con presunzioni, non essendo il danneggiato viceversa tenuto a dare la prova anche della presenza di un'insidia o di un trabocchetto, estranei alla responsabilità ex art. 2051 c.c. (Cass. Civ. n. 25243\2006; Cass. Civ. n. 5741\2009).

Nel caso di specie, il fatto storico ed il nesso di causalità tra il tombino presente sul manto stradale ed il verificarsi dell'evento dannoso, ha trovato conferma nella dichiarazione del teste escusso, sig.ra Rosanna Zanai, presente al fatto e sulla cui attendibilità non è emersa alcuna ragione di dubbio.

La teste ha reso dichiarazioni prive di contraddizioni ed ha confermato le modalità e la dinamica del sinistro così come descritte nell'atto di citazione che escludono, peraltro, alcun comportamento colposo dell'attrice (vedi verbali di udienza del 13\07\2016).

Inoltre, tale ricostruzione è confermata dal rapporto d'intervento dei Vigili del Fuoco (versato in atti) intervenuti sul luogo del sinistro.

Nella fattispecie assume rilievo anche il comportamento del tutto omissivo del convenuto Comune di Taormina che ha preferito rimanere contumace e non ha fornito prova di eventuali fatti impeditivi della propria responsabilità circa la esistenza del caso fortuito. In particolare non è stato dedotto né provato che fosse stata eseguita l'ordinaria manutenzione della strada né di avere effettuato i controlli periodici al fine di accertare la sicurezza della stessa.

L'affermazione di responsabilità del Comune di Taormina ex art. 2051 c.c. comporta la condanna dell'Ente convenuto al risarcimento dei danni subiti dall'attrice.

In ordine alla determinazione dell'entità dei danni riportati dall'autovettura ed alla loro liquidazione, l'attrice ne chiede il risarcimento nella misura di € 600,00 (comprensivi di IVA e noleggio auto per tre giorni) unicamente sulla base del preventivo n.2828 del 14\11\2014.

Ritenuto che sul danneggiato incombe l'onere di provare l'effettiva entità del danno, esso non può ritenersi esaustivamente assolto con la semplice esibizione di un preventivo la cui severazione in giudizio non è stata neanche richiesta da parte attrice ( vedi, da ultimo, Cass. civ. n.1266\2013 ). Tale preventivo, emesso a distanza di un mese dal sinistro e che riporta neanche il nome del suo redattore, in realtà, contiene un elenco di pezzi da sostituire (schermo tecnico, stacco e riattacco piastra tunnel sottoscocca risa) ed il prezzo per la manodopera necessaria: non è stato provato, però, se siano proprio quelli i pezzi danneggiati in seguito all'incidente per cui si controverte (vedi, Cass. civ. n.20802/2011; Cass. civ. n. 15383/2010).

Pertanto, in mancanza di elementi certi che possono validamente suffragare la pretesa risarcitoria dell'attrice (non sono state allegati scontrini, fatture nè fotografie riproducenti i danni subiti dall'autovettura) ed avendo il teste escusso rilasciato sul punto dichiarazioni vaghe e poco circostanziate ( la sig.ra Rosanna Zanai, si è infatti, limitata a dichiarare "preciso che la mia amica è poi tornata a casa con l'autovettura anche se la stessa faceva dei rumori e presentava uno squarcio nella parte laddove si era incastrato il coperchio" mentre nulla si rinviene relativamente ai danni subiti dal mezzo nel rapporto redatto dai Vigili del Fuoco, i danni vengono liquidati con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. (vedi Cass. civ., sez. II, 21 novembre 2006, n. 24680; Cass. civ., sez. II, 1 agosto 2006, n. 17483; Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2006, n. 11370) e si quantificano nella complessiva somma di € 200,00 già rivalutata alla data odierna e comprensiva di interessi legali calcolati secondo l'orientamento giurisprudenziale manifestato in Cass. Sezioni Unite 17.2.1995 n.1712 dalla data del sinistro (15\10\2014) alla data di pubblicazione della presente sentenza ed oltre gli interessi al tasso legale sulla somma così determinata dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo, considerando ampiamente congrua tale somma per i materiali e la manodopera.

Alla valutazione del superiore importo si è giunti sulla base della generica descrizione delle avarie riferite dalla teste e tenuto conto che l'auto ha potuto, comunque, riprendere la marcia.

In mancanza di idonea prova, non può, invece, essere accolta la domanda tendente ad ottenere la somma di € 120,00 per noleggio di un auto per tre giorni.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

Il Comune di Taormina, in persona del Sindaco legale rappresentante p. t., va quindi condannato al pagamento in favore dell'attrice delle spese di giudizio liquidate - in base ai valori medi contenuti nella tabella I delle Tabelle Parametri Forensi allegate al D.M. n.55/2014 relativi ai giudizi dinanzi al Giudice di Pace di valore compreso tra € 0,01 ed € 1.100,00 per le varie fasi del giudizio (studio- introduttiva- istruttoria- decisionale), diminuiti del 30% tenuto conto del valore della domanda determinata ai sensi dell'articolo 5 del D.M.n.55/2014, del tipo di attività svolta e della natura della controversia- in complessivi € 280,00 per spese e compensi oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Messina, in persona della dott.ssa Nazzarena Montera, definitivamente pronunciando nella causa nr. 417/2016 R.G. proposta da Mezzasalma Maria Giovanna nei confronti del Comune di Taormina in persona del Sindaco p.t., provvede:

- Dichiarare la contumacia del Comune di Taormina.
- Dichiarare il Comune di Taormina in persona del Sindaco rappresentante legale p.t. responsabile del sinistro di cui in premessa ex art. 2051 c.c.
- Conseguentemente e per le motivazioni di cui in parte motiva, condanna il Comune di Taormina, in persona del Sindaco *pro tempore*, al pagamento nei confronti della signora Mezzasalma Maria Giovanna della somma di € 200,00 già rivalutata alla data odierna e comprensiva di interessi legali calcolati secondo l'orientamento giurisprudenziale.

manifestato in Cass. Sezioni Unite 17.2.1995 n.1712 dalla data del sinistro (15/10/2014) alla data di pubblicazione della presente sentenza ed oltre gli interessi al tasso legale sulla somma così determinata dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.

- Condanna altresì il Comune di Taormina, in persona del Sindaco *pro tempore*, al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 280,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.

Messina lì 21/12/2016

Il G.d.P.

Il Funzionario Giudiziario  
Dott. Antonio BONZANO

Dott.ssa Nazzarena Montero

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

22 DIC. 2016

IL CANCELLIERE

Il Funzionario Giudiziario  
Dott. Antonio BONZANO



Copia P.B. a Avv. <sup>SP</sup>

E' copia conforme all'originale.

Applicata marca per €     

Messina     

30 GEN. 2017



Il Funzionario Giudiziario  
Dott. Giuseppe Marino

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, ed a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di conformarvi, quando ne siano legalmente richiesti.

A richiesta dell'Avv. <sup>SP</sup> Concetta Mezzaniti  
nell'interesse di Mezzaniti Maria Giuseppina

Messina       
30 GEN. 2017



Il Funzionario Giudiziario  
Dott. Giuseppe Marino

E' copia conforme ed altra copia rilasciata in FORMA ESECUTIVA, che si

rilascia a richiesta dell'Avv. <sup>SP</sup> Concetta Mezzaniti  
nell'interesse di Mezzaniti Maria Giuseppina

Messina       
30 GEN. 2017

Il Funzionario Giudiziario  
*[Signature]*

**RELATA DI NOTIFICA**

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Uff. Giud. addetto presso l'Uff. Unico per le Notifiche della Corte d'Appello di Messina, certifico di aver notificato la suesesa sentenza, da valere ad ogni effetto, al Comune di Taormina, in persona del Sindaco p.t., in corso Umberto I, 217, 98039 Taormina

A mezzo del servizio postale a norma di legge  
con raccomandata RR. N. -

Messina, li 20 FEB. 2017

L'Ufficiale Giudiziario


*Roberto Francesco Ruggeri*  
Funzionario UNEP  
Corte d'Appello di Messina

num. N. \_\_\_\_\_  
SPECIALE 980

OGGETTO L. \_\_\_\_\_  
espresso » \_\_\_\_\_  
Tratt. Km. » \_\_\_\_\_  
MORALE L. \_\_\_\_\_  
1987 Tratt. » \_\_\_\_\_  
Spese Annulli » \_\_\_\_\_

OGGETTO L. 1153  
L. 1153 Giudiziario

04 FEB 2017  
Deposito in modo virtuale Ufficio Bolle  
di Messina.







UFFICIO UNICO  
CORTE DI APPELLO - MES:  
N. 3980 del Cronolo  
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

*Francesca Ruggieri*  
Funzionario UNEP  
Corte d'Appello di Messina

**AVVERTENZE**

La presente raccomandata deve  
descriversi sui fogli n. 1 - A. Deve  
consegnarsi possibilmente al desti-  
natario. Se questi è assente può es-  
sere consegnata ad uno della casa  
od

se  
tar  
MX



76698433836-7

positato presso l'ufficio postale a  
disposizione del destinatario per  
gg. 180. Trascorsi 180gg. il plico  
viene restituito al mittente.

Postaraccomandata

AR

ID 766984338367

37262 98122 MESSINA 18 (M  
E)

1-PT045529

Posteitaliane

20.02.2017 18.36  
Euro 007.95



Sig. Comune di Taormina

Via Corso Umberto I 217

C. A. P. 98033 Taormina

(Prov. \_\_\_\_\_)

Tipografia «Venuti» - Mess

PARERI EX ART. 53 DELLA LEGGE 142/1990


RECEPITO DALLA L.R. N. 48/91 E MODIFICATO DALLA L.R. 23/12/2000 N. 30

Per la regolarità **TECNICA** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCIO*

27 DIC. 2017

Taormina \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
Responsabile Area Amministrativa  
Dott.ssa Rossana Carrubba




Per la regolarità **CONTABILE** si esprime parere **Favorevole** *SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCIO*

28 DIC 2017

Taormina \_\_\_\_\_

Il Responsabile  
dell'Area Economica Finanziaria  
Rag. Rosario Curcuruto

*S. 2620/16*      *PREN. 820/17*  
*E 790,67*



# COMUNE DI TAORMINA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

## II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

**Verbale n. 41/2017 del 29/12/2017**

In data 29/12/2017, il Collegio dei Revisori nelle persone del presidente dott.ssa Fontana Margherita e dei componenti dott. Fava Aldo e dott. Rapisarda Salvatore, nominati giusta delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 28.09.2017, dopo un ampio confronto esprimono il parere in

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n.2620/16 del 01.12.2016 emessa nel giudizio MEZZASALMA MARIA GIOVANNA contro il COMUNE di TAORMINA.**

Considerato che in data 28/03/2017, prot. com.le n. 6801, è stata notificata a questo Comune la sentenza n. 2620/16 - R.G. n. 417/2016 – del 01.12.2016, con cui il Giudice di Pace di Messina

- a) ha condannato il Comune di Taormina al pagamento nei confronti della sig.ra Mezzasalma Maria Giovanna della somma di €. 200,00 comprensiva di interessi legali calcolati dalla data del sinistro alla data di pubblicazione della sentenza, sulla somma così determinata bisogna calcolare gli interessi legali dalla pubblicazione al soddisfo,
- b) condanna altresì il Comune di Taormina al pagamento delle spese processuali che si liquidano in €. 280,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese forfetarie.

In data 06/07/2017 l'avv. Claudia Virgadavola in nome e per conto della sua assistita sig.ra Mezzasalma Maria Giovanna, ha notificato atto di precetto intimando il pagamento della somma di €. 790,57 in forza della sentenza n. 2620/16.

Preso atto che le spese da rifondere alla Sig.ra Mezzasalma Maria Giovanna ammontano complessivamente ad € 790,57, sulla base della seguente specifica:

▶ compenso professionale previsto in sentenza	€ 280,00
▶ spese generali 15% (su € 280,00)	€ 42,00
▶ Iva 22% (su € 475,28)	€ 104,56
▶ CPA 4% (su € 457,00)	€ 18,28
▶ somma per risarcimento danni, rivalutata	€ 200,18
▶ competenze per atto di precetto	€ 135,00
▶ spese notifica sentenza	€ 10,55
<b>totale complessivo € 790,57.</b>	

### VISTA ed ACCERTATA

la necessità di riconoscere, a favore del Sig. D'Agostino Trimarchi Giuseppe ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 1.035,10 scaturenti dalla sentenza esecutiva del Tribunale di Messina % ingiuntivo del Tribunale di Messina N. 1087/16 del 12.07.2016, dichiarato esecutivo il 13.10.2016, da porre a carico del bilancio 2017-2019 annualità 2017;

- i parere di regolarità tecnica e contabili favorevoli subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019.

Limitatamente alle proprie competenze il Collegio

**ESPRIME**

PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento e relativo finanziamento di tali debiti fuori bilancio, subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 entro l'esercizio finanziario 2017.

**INVITA**

- a) l'Ente, qualora non sia già stato fatto, affinché vengano compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa; il Collegio chiede, nel termine di 30 gg., una relazione da parte dell'Ente in merito alle azioni intraprese;
- b) il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 23 della legge 27.12.2002, n. 289, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio e gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti, Procura Regionale della Sicilia.

*Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Responsabile del Servizio Legale ed al responsabile del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti del Collegio dei Revisori.*


**L.c.s**

**Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Presidente: Margherita Fontana

Componente: Aldo Fava

Componente Salvatore Rapisarda




Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Sicilia, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO

*Vittorio Sabato*  


IL PRESIDENTE

*Antonio D'Aveni*



IL SEGRETARIO GENERALE

*Dr.ssa Carrubba Rossana*



---

É DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO \_\_\_\_\_

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. On line n. \_\_\_\_/\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Il Responsabile \_\_\_\_\_

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, 30 DIC 2017

IL SEGRETARIO GENERALE

